

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4631 del 09/10/2019
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 13/2015 - RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.p.A CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107 - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ MANDRIOLE CON ACCESSO AL KM 11 DELLA S.S. 309 ROMEA (DENOMINATA "DISCARICA MANDRIOLE")
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4776 del 09/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi – D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 13/2015 – **RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.p.A** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107 – **AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ MANDRIOLE CON ACCESSO AL KM 11 DELLA S.S. 309 ROMEA (DENOMINATA “DISCARICA MANDRIOLE”)**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a seguito dell'affitto da parte di Polimeri Europa SpA (ora Versalis SpA) del ramo d'azienda denominato “complesso aziendale per la produzione di acque industriali”, a far data dal 01/12/2004 la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, della discarica per rifiuti inerti prodotti in proprio denominata “Mandriole” risulta in capo a Ravenna Servizi Industriali SCpA (di seguito RSI) avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 107 (C.F./P.IVA Reg. Impr. Ravenna 02168860399), rimanendo la gestione post-operativa della discarica stessa a carico di Versalis SpA che risultava inoltre intestataria del contratto di affitto dell'area su cui insiste la discarica;
- in particolare, si tratta di una “discarica per rifiuti inerti” ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, costituita da una vasca con argini in terra battuta dedicata allo smaltimento (D1) dei fanghi prodotti in proprio dal processo di chiarificazione nel limitrofo impianto di trattamento delle acque del Fiume Reno in ingresso allo Stabilimento Multisocietario “ex Enichem” e all'acquedotto di Ravenna (codice EER 190902), conferiti tramite apposita tubazione di adduzione;
- l'area interessata dalla discarica Mandriole ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della “Stazione Pineta di S.Vitale e Piasse di Ravenna” del Parco Regionale del Delta del Po (approvato dal Comune di Ravenna con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/12298 del 05/01/2006) e soggetta a vincolo ambientale-paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e smi;
- in relazione agli elementi di non conformità della ubicazione, con l'autorizzazione alla gestione operativa della discarica e contestuale approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 3) del D.Lgs n. 36/2003 e smi di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 240 del 20/04/2004, come successivamente volturata a favore di RSI con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 218 del 29/04/2005, si disponeva la programmazione della chiusura e la realizzazione di interventi di copertura e sistemazione finale della discarica che, in via preliminare, prevedevano “la riprofilatura delle scarpate e la copertura definitiva della vasca con uno strato di terreno ideale per la piantumazione e la ricostruzione della copertura vegetale (strato edafico minimo di 30 cm di spessore) utilizzando specie arbustive ed erbacee appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostruire ed adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo”;
- nel rispetto delle previsioni di chiusura della discarica, RSI provvedeva entro il 31/12/2009 alla dismissione della tubazione di adduzione dei fanghi dal limitrofo impianto di chiarificazione (gestito dalla stessa RSI) con la cessazione definitiva dei conferimenti di rifiuti in discarica (PG Provincia di Ravenna n. 102981/2009);

RICHIAMATI:

- il Titolo I della Parte IV del *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare l'art. 208 recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento di rifiuti;
- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e smi* in materia di discariche di rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), in precedenza esercitate dalla Provincia;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è dunque riconducibile alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. per tale istituto;

VISTA l'istanza di attivazione della procedura di chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i. presentata da RSI in data 30/09/2016 (ns. PGRA/2016/12323) senza prevedere particolari opere di copertura finale superficiale della discarica, stante le caratteristiche peculiari della discarica nonché lo stato di evoluzione della vegetazione all'interno della discarica stessa, comunicando al contempo sopravvenute variazioni nella titolarità delle attività di gestione della discarica "Mandriole";

PRESO ATTO che per effetto della cessione da parte di Versalis SpA del ramo di azienda denominato "complesso aziendale della produzione acque" (atto di repertorio n. 33399, raccolta n. 11.037 del 30/07/2015), RSI risulta unico soggetto gestore dell'intero ciclo di vita della discarica "Mandriole", subentrando anche nella fase di gestione post-operativa;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i., una discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo l'esecuzione di un'ispezione finale sul sito da parte dell'Autorità Competente, avendo valutato tutte le relazioni descrittive delle attività di sorveglianza e controllo della discarica svolte annualmente dal gestore;
- in data 29/03/2017 si procedeva, in collaborazione con personale del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, all'ispezione finale sul sito ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i., con esito positivo. Dalle verifiche disposte si evince che nel rispetto delle previsioni di chiusura della discarica, i conferimenti dei rifiuti in discarica venivano definitivamente cessati in data 13/11/2009 (come si ricava dal registro di carico/scarico messo a disposizione dal gestore in sede di sopralluogo), nonché verificata l'avvenuta dismissione della tubazione utilizzata per il conferimento dei fanghi dal limitrofo impianto di chiarificazione;
- dalla valutazione con il supporto tecnico di ARPAE ST di Ravenna delle relazioni annuali presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i., risultavano necessari approfondimenti sulla qualità delle acque sotterranee, richiesti in data 08/05/2017 (ns. PGRA/2017/6261), anche al fine di supportare le motivazioni addotte alla soluzione proposta per l'attuazione della procedura di chiusura della discarica;
- in data 18/05/2017 RSI forniva una proposta di indagine integrativa sulla qualità delle acque sotterranee (ns. PGRA/2017/6948) che risultava da completare con informazioni integrative richieste con nota ns. PGRA/2017/10779 del 08/08/2017;
- in data 23/02/2018 RSI trasmetteva le risultanze dell'indagine integrativa effettuata (ns. PGRA/2018/2691, ns. PGRA/2018/269, ns. PGRA/2018/2695);
- al fine di assumere la decisione sull'attestazione di chiusura e provvedere all'adeguamento del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in relazione al passaggio dalla gestione operativa alla gestione post-operativa della discarica, in data 01/03/2019 venivano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. con nota ns. PG/2019/30240, comprensive del nulla osta condizionato rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con provvedimento n. 86 del 01/03/2019 (ns. PG/2019/35236);
- in particolare, richiamando le considerazioni relative alla specificità del caso a suo tempo assunte in sede di approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i., alla luce dello stato di evoluzione della vegetazione sull'area di discarica e non riscontrandosi problematiche nello stato di qualità delle acque sotterranee come confermato dagli approfondimenti condotti nel corso dell'istruttoria, in sede di Conferenza di Servizi si condivideva la soluzione definitiva estremamente semplificata ma comunque accettabile nel caso particolare, che non prevede particolari opere di copertura finale. La discarica può pertanto considerarsi definitivamente chiusa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i. e in gestione post-operativa a decorrere dal 13/11/2009 (fine conferimenti). Confermando un'applicazione semplificata delle previsioni del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i., si condivideva

una durata pari a 15 anni della fase di gestione post-operativa della discarica, con riserva di rivalutare la situazione alla luce degli esiti dei monitoraggi (con particolare riferimento al monitoraggio della qualità delle acque sotterranee) da proseguire pertanto fino al 13/11/2024 secondo Piano di Sorveglianza e Controllo proposto;

- nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi, concordando sulla non necessità di interventi di sistemazione finale della discarica Mandriole, si prendeva atto dell'impegno assunto a titolo volontario da RSI in accordo con il Comune di Ravenna di provvedere entro il 31/12/2020, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni non oggetto del presente procedimento, al ripristino della funzionalità di una paratoia di proprietà e attualmente dismessa, nell'adiacente Valle Mandriole/Valle della Canna, al fine di permettere una gestione controllata della acque nonché il mantenimento e miglioramento della biodiversità e delle condizioni ecologiche del sito (ns. PGRA/2018/8177 del 26/06/2018);

ACQUISITA in data 13/08/2019 la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011 dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PG/2019/127627);

RILEVATO che, allo stato degli atti a disposizione, l'affittuaria RSI riconsegnava al Comune di Ravenna l'area di proprietà comunale su cui insiste la discarica Mandriole, nell'attuale stato di fatto e d'uso, come da verbale sottoscritto fra le parti in data 10/01/2019 (ns. PG/2019/155182);

VERIFICATO il pagamento a favore di ARPAE in data 09/05/2017 delle dovute spese istruttorie ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi e le condizioni per attestare la chiusura definitiva della discarica Mandriole e provvedere al necessario adeguamento del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, stabilendo le condizioni per la gestione post-operativa della discarica stessa;

CONSIDERATO che per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, deve essere prestata la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del 15/11/2004* "D.Lgs n. 36/2003 – Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 1991/2003;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per la gestione post-operativa della discarica per rifiuti inerti oggetto della presente autorizzazione è determinata, secondo le modalità indicate nelle suddette DGR n. 1991/2003 e DGR n. 2281/2004, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione agli atti:

- capacità complessiva della discarica per rifiuti inerti = 32.000 m³
- calcolo importo garanzia finanziaria: 32.000 m³ x 3,00 €/m³ = 96.000,00 €

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. Di attestare la chiusura definitiva ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi della discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Ravenna, località Mandriole con accesso al km 11 della S.S. 309 Romea (denominata "discarica Mandriole"), da considerarsi in fase di gestione post-operativa a decorrere dal 13/11/2009;

2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e del D.Lgs n. 36/2003 e smi, **Ravenna Servizi Industriali SCpA** (C.F./P.IVA Reg. Impr. Ravenna 02168860399) avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 107, alla **gestione post-operativa della discarica Mandriole** nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 2.a) Per tale discarica per rifiuti inerti deve essere data attuazione a quanto stabilito nel *Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO)* predisposto dal gestore ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi, in cui sono individuati tempi, modalità e condizioni delle attività da porre in essere durante la fase di gestione successiva alla chiusura, con particolare riguardo alle previste attività di verifica e manutenzione delle opere e dei presidi in modo da garantire che, anche in tale fase, la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.
Le attività per il mantenimento dell'efficienza sono inoltre completate dall'insieme dei controlli necessari per garantire la sicurezza dell'impianto nel suo complesso, comprendendo quindi le attività di verifica e ispezione dell'integrità di tutti i sistemi presenti nonché le attività di monitoraggio e sorveglianza necessari per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali correlati all'impianto.
- 2.b) Il gestore è tenuto al mantenimento in buono stato di conservazione dell'area boscata sviluppatasi sul sedime della discarica, anche programmando eventuali specifici e accurati interventi di:
✓ diradamento (per favorire il consolidamento di alcuni esemplari e l'ampliamento delle chiome) ed eventualmente indirizzare il consolidamento di zone aperte;
✓ ripulitura dell'area dalle infestanti e parziale recupero del legno morto;
✓ straordinaria irrigazione di soccorso/allagamento dell'area, tramite apporto idrico con mezzi da valutare.
- 2.c) Deve essere garantita l'esecuzione del *Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC)* della discarica predisposto dal gestore ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi, con particolare riferimento alle previste attività di monitoraggio della qualità delle acque di falda, tramite strutture e dotazioni qualificate e competenti, utilizzando metodiche ufficiali o validate di prelievo e analisi.
Sulle attività del PSC svolte direttamente o indirettamente dal gestore deve essere garantita una periodica verifica e sorveglianza tramite soggetti qualificati e indipendenti appositamente incaricati dal gestore.
Tali soggetti incaricati, oltre a garantire periodiche verifiche sulle attività previste dal PSC, dispongono e sottoscrivono una relazione specifica di resoconto con cadenza semestrale; detta relazione semestrale è tenuta a disposizione degli organi di controllo e comunque allegata alla relazione annuale di seguito indicata.
- 2.d) Il programma esecutivo di dettaglio del PSC della discarica deve essere messo a disposizione di ARPAE – ST di Ravenna all'inizio di ogni anno.
- 2.e) Deve essere predisposta e presentata ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, **entro il 31 marzo di ogni anno**, la relazione annuale di cui all'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs n. 36/2003 e smi, completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione post-operativa della discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, compresi i dati relativi ai monitoraggi effettuati sulle matrici ambientali.
Tale relazione annuale è corredata dalle relazioni semestrali di resoconto delle verifiche sulle attività previste dal PSC, redatte e sottoscritte dai soggetti incaricati dal gestore e resi noti ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.
- 2.f) In funzione dell'interpretazione dei risultati dei monitoraggi previsti da PSC, il gestore è tenuto a mettere in atto ogni intervento che si rendesse necessario al fine di eliminare fonti di inquinamento o causa di degrado delle condizioni ambientali, rilevate e direttamente connesse alla presenza della discarica.
- 2.g) Eventuali revisioni al PGPO e al PSC in uso costituiscono modifica da comunicare/richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 2.h) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
3. Di dare atto che è garantito dal Comune di Ravenna l'accesso all'area di proprietà comunale da parte del titolare della presente autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione post-operativa della discarica, secondo le modalità sottoscritte tra le parti in sede di riconsegna dell'immobile;
4. Di concedere la presente autorizzazione **fino al 13/11/2024** con riserva di rivalutarne la durata in relazione all'eventuale necessità di prolungare la fase di gestione post-operativa della discarica qualora si rilevi la sussistenza di rischi seppur minimi, per l'ambiente;
5. Di stabilire che per la gestione post-operativa della discarica per rifiuti inerti oggetto della presente autorizzazione, il gestore è tenuto **entro il 31/12/2019** a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso

di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **96.000,00 €** secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Tale garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente autorizzazione.

Unitamente all'autorizzazione, dovrà essere mantenuta a disposizione la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE - SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi per la gestione post-operativa della discarica per rifiuti inerti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione al soggetto richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonchè agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
9. Di prendere atto dell'impegno assunto a titolo volontario dal titolare della presente autorizzazione di provvedere entro il 31/12/2020, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, al ripristino della funzionalità di una paratoia di proprietà e attualmente dismessa, nell'adiacente Valle Mandriole/Valle della Canna, al fine di permettere una gestione controllata delle acque nonchè il mantenimento e miglioramento della biodiversità e delle condizioni ecologiche del sito;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.